

REGOLAMENTO UNITARIO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve essere redatta, a pena di inammissibilita' e improcedibilita', sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ordineavvocatisavona.it alla sezione Organismo di Mediazione ovvero reperibile presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Savona e deve contenere:

- a) i dati identificativi completi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, comprensivo del codice fiscale;
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- d) i dati identificativi del difensore della parte;
- e) nel caso di mediazione demandata, alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione esclusivamente mediante invio tramite PEC all'indirizzo esclusivo organismomediazione@ordineavvocatisv.it.

3. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, ove vengono inseriti i singoli procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente

regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

5. La previsione di termini per il compimento di attività da parte della Segreteria ha natura ordinatoria, esclusivamente mirante al sollecito svolgimento del procedimento;

6. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.

7. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali dell'ODM alla presenza delle parti ovvero in via telematica.

2. In caso di necessità e/o di opportunità logistica, la mediazione potrà svolgersi presso altri locali per come autorizzato dall'O.D.M.

Art. 5 – Mediazione telematica

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. È altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.

2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM e del mediatore designato, valutate le circostanze del caso.

3. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via

telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

4. La sessione di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

5. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

6. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

7. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.

8. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

9. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

10. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie.

11. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”.

12. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

13. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata

l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

14. Al termine della sessione, il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente alle parti (anche tramite i loro difensori) copia informatica del processo verbale di mediazione, affinché le stesse lo sottoscrivano (digitalmente, se dotate di firma digitale, o analogicamente in calce al testo, qualora non in possesso di firma digitale) e, una volta completo delle sottoscrizioni, lo inoltrino al mediatore per l'inoltro alla segreteria dell'ODM. Allo stesso modo, le parti sottoscrivono l'accordo eventualmente raggiunto. Gli avvocati che sottoscrivono con firma digitale dichiarano l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti collegati da remoto, così come apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale e l'accordo, così sottoscritti, vengono subito trasmessi telematicamente dalle parti (o loro difensori) al mediatore per la firma conclusiva da parte del mediatore.

Art. 6 – Il Mediatore

1. All'elenco dell'Organismo di Mediazione possono essere iscritti esclusivamente Avvocati appartenenti all'Ordine di Savona.

2. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono stabiliti dal Consiglio dell'Ordine in conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare il mediatore deve essere in regola con gli obblighi formativi, non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine.

3. Costituisce in ogni caso requisito per l'iscrizione nell'elenco il possesso da parte del mediatore di polizza assicurativa per la responsabilità professionale estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro).

4. L'Ordine, stabilita l'opportunità di procedere all'accreditamento di mediatori, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. L'accreditamento del Mediatore presso l'Organismo avverrà con delibera del Consiglio dell'Ordine. Ogni valutazione in merito all'opportunità di procedere all'iscrizione dei mediatori è riservata al COA; la presentazione di un'eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l'accreditamento.

5. I mediatori devono prestare la loro opera con riferimento alle loro specifiche competenze e svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell'Ordine e depositato presso la Segreteria per la consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dal Consiglio dell'Ordine, frequentando i corsi di formazione nonché i corsi e/o seminari di aggiornamento organizzati dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standards minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi detenuti presso la segreteria dell'Organismo.

4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. A tal fine ogni mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione come specificato nell'allegato B) del Regolamento. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

5. Ai fini della designazione, ciascuna parte può proporre un nominativo scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'ODM e segnalarlo all'Organismo che provvede a comunicarlo all'altra parte in mediazione, assegnando un termine per la designazione congiunta. Il Responsabile dell'Organismo procede alla nomina del mediatore come congiuntamente indicato dalle parti nel termine assegnato, altrimenti nomina il mediatore ai sensi dei commi che precedono.

6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

8. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n.28/2010, attenendosi a quanto prescritto nel presente regolamento.

9. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

10. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

11. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. In nessun caso i compensi dell'esperto potranno essere a carico dell'ODM. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Con il consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale giudizio successivo.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche.
 2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi 2 anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) sussista nei suoi riguardi una delle cause di astensione previste dall'art. 51 del cod.proc.civ.le;
 - c) una delle parti del procedimento sia assistita, negli ultimi 2 anni, da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - d) quando ricorre una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri prevista dal codice di rito.
 3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
 4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
 5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
 6. L'Avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore (o che ha assunto nel procedimento il ruolo di mediatore ausiliario) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
 - a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
 - b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
- Il divieto si estende ai professionisti soci, associati, ovvero che esercitino negli stessi locali.
7. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri ed avente piena conoscenza dei fatti relativi alla controversia.

3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

5. Quando le parti non raggiungono un accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo ivi compresi i compensi dovuti al mediatore, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11 Conclusione del procedimento di mediazione

1 Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti con proroga di altri 3 mesi (il termine decorre dal momento del deposito in Segreteria della domanda di mediazione attestato dal timbro di protocollo della Segreteria dell'ODM);

2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell'ODM, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo e/o è inserito nel testo del verbale.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia ad ogni parte che lo richieda.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione su modulo predisposto dall'ODM da recapitarsi via PEC all'indirizzo della segreteria organismomediazione@ordineavvocatisv.it.

Art. 12 - Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione, il compenso dovuto all'ODM e ai mediatori. Il compenso del mediatore è pari alla metà dell'indennità complessiva, calcolata in base al tariffario (allegato) dedotte le spese di avvio, la ritenuta d'acconto e scorporata la C.P.A.; la residua metà viene trattenuta dall'ODM per le spese di funzionamento. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione e per il mediatore fatte salve le spese di avvio della procedura per come indicate nel tariffario.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 10, secondo i parametri utilizzati dal Tribunale di Savona. In nessun caso l'esperto avrà titolo a pretendere dall'ODM il compenso, anche se non corrisposto dalle parti.

3. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte l'importo di cui al tariffario allegato, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

6. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell'accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.

7. È facoltà dell'ODM:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

Nei casi in cui l'ODM abbia determinato un diverso scaglione di valore della controversia rispetto a quello dichiarato dalle parti, l'ODM chiederà alle stesse l'immediata integrazione dell'indennità dovuta. Il mancato versamento dell'integrazione dell'indennità nel termine fissato alle parti costituisce giusta causa di recesso da parte dell'ODM, con conseguente interruzione del procedimento e senza facoltà di ripetizione di quanto già versato.

8. L'ODM ridetermina periodicamente l'ammontare delle indennità conformemente alla legge.

9. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposito modulo scaricabile dal sito www.ordineavvocatisavona.it.

10. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.